

TRIBUNALE DI NAPOLI

Al Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza  
**Dott.ssa AQUILINA PICCIOCCI – R.G. 9283/2016**

ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA ANCHE INAUDITA ALTERA  
PARTE EX ART. 700 E 669 QUATER C.P.C.

**PER:** la sig.ra *Azzolio Maria*, nata a Napoli il 27/04/1966 (c.f. ZZL MRA 66D67 F839P), residente in Napoli alla via Cassano n. 207, piano 3, int. 7, elettivamente domiciliata in Arzano (NA) alla via A. Pecchia n. 71, presso lo studio dell'avv. Elpidio Capasso (c.f. CPS LPD 59T27 I306E), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del presente atto e che autorizza le comunicazioni a mezzo fax 081/5731800 oppure a mezzo PEC [elpidiocapasso@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:elpidiocapasso@avvocatinapoli.legalmail.it).

**F A T T O**

1) in data 29/04/2016 l'istante depositava ricorso ex art. 414 c.p.c., n. **R.G. 9283/2016**, avente ad oggetto *“inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Napoli per il triennio 2014/2017, al fine di poter partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo”*, nei confronti del **MIUR – Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito territoriale di Napoli, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t.**, nonché di **tutti i docenti** iscritti nelle classi concorsuali della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), III fascia, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014/2014, dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, che, in virtù dell'inserimento *“pleno iure”* della istante, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio;

2) **con provvedimento** del 02/05/2016 l'Adito Giudice Dott.ssa Aquilina Picciocchi, ha fissato l'udienza del 14/12/2016 per la comparizione personale delle parti e per la discussione;

3) alla luce del detto provvedimento la sig.ra Azzolio Maria propone istanza cautelare in corso di causa anche inaudita altera parte ex art.700 e 669 quater c.p.c. per i seguenti motivi di

### DIRITTO

*PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS.*

**Quanto** finora esposto rende evidente la indefettibile urgenza che impedisce di attendere i tempi di un ordinario giudizio di cognizione. Ai fini dell'azionabilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., infatti, occorre verificare se la ricorrente abbia agito per la tutela di un diritto che sia sorretto dal *fumus boni iuris*, cioè dall'apparente fondatezza della domanda, e dal *periculum in mora*, cioè sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile che non gli consente di poter attendere i tempi di una causa ordinaria.

**In merito** al *periculum in mora*, va considerato che è in *re ipsa*, atteso che **sono partite le domande per le assunzioni dei docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della norma della L. n. 107 del 13/07/2015 (riforma della "buona scuola") nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012.** Inoltre, per lo stesso a.s., il MIUR è autorizzato a coprire ulteriori posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Dall'a.s. 2016/2017 questi posti confluiranno nell'organico dell'autonomia e ne costituiranno i posti per il potenziamento.

**La prima fase** del piano straordinario si è conclusa con l'assunzione entro il 15 settembre 2015. Per le fasi successive è necessario presentare la domanda di assunzione, esprimere l'ordine di preferenze fra tutte le province, nonché, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni.

**La suddetta** L. 107/15 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*" è chiara in merito, in quanto prevede che saranno assunti a tempo indeterminato:

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito con decreto del MIUR n. 82 del 24/09/2012;
- gli iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della suddetta legge nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Tale possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, quindi, **sarà concessa solamente al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento**. È evidente che una procedura giudiziale ordinaria che sancisca l'inserimento in graduatoria al termine di questo periodo di piano straordinario di assunzione non sarebbe utile alla ricorrente, che si vedrebbe nuovamente esclusa dalla possibilità di essere assunta a tempo indeterminato.

**In merito** al *fumus boni iuris*, si ritiene che la fondatezza della domanda è provata in quanto è già stato annullato, con efficacia *erga omnes*, il D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. **Il Consiglio di Stato, come innanzi detto, ha ribadito con chiarezza che** *"non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali, con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti a esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante"*.

Alla luce di quanto finora detto, **è vera la sussistenza di entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c.** in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente ove l'Ill.mo Giudice Adito non accogliesse il provvedimento urgente richiesto, assicurando provvisoriamente alla ricorrente stessa gli effetti di un giudizio di merito.

**Tanto premesso** in fatto ed in diritto, l'istante come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'On.le Tribunale Adito di accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**Previo accertamento della nullità e/o dell'illegittimità con conseguente**

**disapplicazione** del Decreto MIUR n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella 3<sup>a</sup> fascia: - delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli; - delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo della ricorrente.

**In via cautelare e inaudita altera parte** o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

**a) ordinare** alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella 3<sup>a</sup> fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*istanze on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda/diffida inviata dalla ricorrente al MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli in forma cartacea con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR o, comunque, in subordine, consentendone la nuova produzione in via cartacea;

**b) ordinare** alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la predetta domanda e dunque inserire la ricorrente nelle predette graduatorie ad esaurimento e relativi elenchi a tutti gli effetti con il punteggio attribuitole alla medesima, applicando la tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato 2 del D.M. 235/2014;

**c) quanto sopra con effetto retroattivo** dalla data di approvazione delle GAE, ovvero dalla data di presentazione della domanda/diffida inviata dalla ricorrente al MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli in forma cartacea, o, in subordine, dalla

data della domanda giudiziale e, dunque, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

**Napoli,**      maggio 2016

Avv. Elpidio Capasso

**DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA**

**Si dichiara** che il presente giudizio è esente dal versamento del contributo unificato in quanto la somma familiare dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non è superiore ad €. 34.107,72 come da dichiarazione allegata e sottoscritta dalla ricorrente.

**Napoli,**      maggio 2016

Avv. Elpidio Capasso